



CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA.

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 06.11.2013

Ripubblicato all'Albo pretorio dal 12 marzo 2014

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio e per le quali è richiesta una particolare competenza professionale anche universitaria.
2. Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini od albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore, e comunque in tutti i casi previsti dalla legge.
3. Nelle ipotesi disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione affida l'incarico a persona fisica esterna all'organizzazione dell'Ente mediante contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina recata dal presente regolamento vengono definiti **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** (co.co.co.) i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d'opera, anche intellettuale, rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente Comune di Somma Lombardo, ma senza vincolo di subordinazione.
2. Vengono definiti **contratti di prestazione occasionale** i rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera, anche intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo.
3. Rientrano nelle definizioni di cui ai commi precedenti le seguenti tipologie di incarico:
 - a) **incarichi di studio**, il cui oggetto è lo studio o l'esame di un particolare problema con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprio del committente e sarà da questi utilizzato (relazione finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte);
 - b) **incarichi di ricerca** che si sostanziano in un'attività speculativa che presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'Amministrazione;
 - c) **incarichi di consulenza** con i quali l'Amministrazione si assicura pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni per prendere poi le proprie decisioni;
 - d) **incarichi a contenuto operativo**, consistenti in prestazioni rese dallo stesso prestatore d'opera, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti o dai cittadini.

Articolo 3 - Competenza per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai Responsabili dei singoli Servizi che intendono avvalersene per la realizzazione degli obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di gestione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente regolamento.

Articolo 4 - Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne

1. Le attività oggetto dei contratti di cui all'articolo 2 devono essere tali da eccedere le ordinarie competenze dei dipendenti, oppure avere come presupposto essenziale la carenza oggettiva (sotto il profilo qualitativo o quantitativo) di specifiche figure professionali all'interno dell'Amministrazione stessa. Le collaborazioni potranno essere utilizzate solo in ruoli complementari e non sostitutivi rispetto all'organico comunale. Il ricorso agli incarichi di collaborazione è pertanto possibile solo per soddisfare esigenze cui il Comune non può far

- fronte con personale in servizio, fatta eccezione per l'ipotesi disciplinata al successivo comma 2 lettera b).
2. Il conferimento degli incarichi da parte dei Responsabili di Servizio è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione che il collaboratore è chiamato a rendere deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale, corrispondere altresì ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente;
 - b) deve essere preliminarmente accertata da parte del Responsabile che intende conferire l'incarico l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'intera struttura organizzativa; l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
 - c) devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della prestazione. Per la determinazione del compenso si farà riferimento, ove esistenti, alle tariffe professionali.
 3. Della presenza di tali presupposti deve essere data contezza nella determinazione a contrattare.

Articolo 5 – Procedure di individuazione dei collaboratori

1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione, salvo quanto disposto dall'articolo 7, deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, mediante procedure comparative.
2. La procedura comparativa non si sostanzia in una prova concorsuale ma consiste nell'obbligo di procedere ad un esame e valutazione dei *curricula* e delle proposte operative acquisite dall'Amministrazione per la realizzazione dello specifico obiettivo o progetto, sulla base di criteri predeterminati.
3. L'affidamento degli incarichi di collaborazione deve essere preceduto dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio e sul sito web del Comune, di norma per almeno dieci giorni consecutivi. Resta ferma la possibilità di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicità in considerazione della tipologia e della entità del contratto. A tale scopo il Responsabile di Servizio competente approva con propria determinazione i contenuti del contratto d'opera e dell'avviso.
4. L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'oggetto della prestazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
 - b) le principali clausole che disciplineranno il relativo contratto d'opera;
 - c) i titoli ed i requisiti richiesti per la partecipazione, fermo restando il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - (1) capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - (2) assenza di inadempimenti nel compimento di precedenti incarichi ricevuti dal Comune;
 - (3) possesso della particolare competenza professionale corrispondente almeno a quella universitaria
 - d) il compenso complessivo lordo previsto per l'attività oggetto dell'incarico, se predeterminabile;
 - e) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - f) le modalità di scelta del collaboratore secondo i criteri di cui al successivo art. 6;
 - g) l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
 - h) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

Articolo 6 - Valutazione delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione con i relativi *curricula* sono valutate dal Responsabile del servizio presso cui dovrà essere svolta la collaborazione.

2. Questi procederà alla valutazione, in ragione della particolare tipologia di incarico da affidare, sulla base di uno o più dei criteri di seguito riportati:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
3. In relazione alla peculiarità dell'incarico, potranno essere individuati ulteriori criteri di comparazione.
4. I criteri di valutazione dovranno in ogni caso prediligere l'esigenza di assicurare le professionalità più idonee alla soddisfazione dei fabbisogni dell'Amministrazione.
5. La scelta della persona a cui affidare l'incarico è effettuata dal Responsabile del servizio interessato, con l'eventuale ausilio di una commissione di esperti, se ritenuta necessaria in ragione dell'oggetto dell'incarico, sulla base dei criteri di cui ai commi precedenti.

Articolo 7 – Esclusione dal ricorso a procedure comparative

1. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione dell'attività connessa all'incarico da conferire, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative, sempre che l'urgenza non sia imputabile a ritardo dell'Amministrazione;
 - b) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura specialistica, culturale o artistica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - d) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi od ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale;
 - e) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative od organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative;
 - f) per incarichi riguardanti il rilascio di pareri legale per casistiche di particolare complessità, in assenza di una struttura legale interna, qualora il compenso annuo complessivo netto per questi incarichi non superi l'importo di euro 10.000,00.
2. L'elencazione di cui al comma precedente è tassativa.

Articolo 8 – Formalizzazione dell'incarico

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati mediante sottoscrizione di apposito contratto d'opera, redatto nella forma della scrittura privata.
2. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, il tipo di rapporto (se *“prestazione occasionale”*, *“collaborazione coordinata e continuativa”* oppure prestazione professionale), l'indicazione dettagliata dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica della prestazione, della durata nonché del compenso della collaborazione.
3. I contratti di consulenza sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web comunale.

Articolo 9 – Pubblicità degli incarichi

1. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione semestrale di elenchi di collaboratori di cui si è avvalsa.
2. Fermo restando ulteriori forme di pubblicazione previste da specifiche normative, gli elenchi, pubblicati sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della L. 24.12.2007, n. 244, contengono per ogni incarico i seguenti dati:
 - ❑ nome e cognome del soggetto a cui è stato affidato l'incarico;
 - ❑ curriculum;
 - ❑ oggetto e durata dell'incarico;
 - ❑ importo del compenso previsto ed erogato;
 - ❑ provvedimento di conferimento dell'incarico e di liquidazione del compenso.
3. Gli elenchi di cui al comma precedente sono, altresì, trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs.vo 30.03.2001, n. 165 nei termini prescritti dalla norma.

Articolo 10 – Limiti di spesa

1. Nel corso dell'anno solare possono essere conferiti incarichi, ai sensi del presente regolamento e delle vigenti disposizioni in materia di spesa, entro il limite massimo fissato annualmente nel bilancio di previsione.

Articolo 11 – Esclusioni

1. La disciplina prevista dal presente regolamento non si applica per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna diversamente disciplinati dalla legge (come, ad esempio, le Commissioni previste dal D. Lgs. n. 163/2006) e per i seguenti:
 - a) incarichi per la rappresentanza in giudizio;
 - b) incarichi di componente del nucleo di valutazione e servizio di controllo interno;
 - c) incarichi di componente di commissioni comunali, ivi comprese le commissioni giudicatrici, o organismi analoghi;
 - d) incarichi di relatore in corsi, convegni e giornate di studio.

Articolo 12 – Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative e occasionali.
2. Il presente regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 13 – Applicazione alle società costituite o partecipate dall'Ente locale

1. I principi e gli obblighi in materia di conferimento di incarichi di collaborazione autonoma fissati nel presente regolamento trovano applicazione, oltre che nei confronti del Comune di Somma Lombardo, nei confronti di incarichi di collaborazione autonoma conferiti da società o enti costituiti *in house* dall'Ente comunale, o all'interno dei quali il Comune detenga una partecipazione maggioritaria.
2. I suddetti soggetti saranno tenuti, nella definizione dei propri regolamenti interni in materia di conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, a prevedere analoghi richiami normativi ai principi ed obblighi di cui al comma 1 all'interno di tali fonti regolamentari.

3. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di controllo nei confronti degli enti di cui al comma 1, attuerà azioni di verifica circa l'osservanza dei principi ed obblighi di cui al comma 1, analogamente a quanto previsto dalle forme di controllo inerenti l'azione amministrativa dei propri uffici e servizi.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Con effetto dalla data di esecutività della deliberazione di adozione del presente regolamento sono abrogate le disposizioni regolamentari e/o gli atti amministrativi comunali in contrasto con i principi e le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	2
Articolo 2 – Definizioni	2
Articolo 3 - Competenza per il conferimento degli incarichi	2
Articolo 4 - Presupposti per l’attivazione delle collaborazioni esterne	2
Articolo 5 – Procedure di individuazione dei collaboratori	3
Articolo 6 - Valutazione delle domande di partecipazione	3
Articolo 7 – Esclusione dal ricorso a procedure comparative.....	4
Articolo 8 – Formalizzazione dell’incarico	4
Articolo 9 – Pubblicità degli incarichi	5
Articolo 10 – Limiti di spesa.....	5
Articolo 11 – Esclusioni	5
Articolo 12 – Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali.....	5
Articolo 13 – Applicazione alle società costituite o partecipate dall’Ente locale.....	5
Articolo 14 – Entrata in vigore	6